

CIRCOLARE n. 69/86

Vigilanza sul commercio di materiale documentario di interesse filatelico e prefilatelico

UFFICIO EMANANTE: Ufficio centrale per i beni archivistici - Div. Vigilanza.

DATA E PROTOCOLLO: 4 settembre 1986, n. 3.1745/8764.1.46.

DESTINATARI: Tutti gli istituti archivistici.

DESTINATARI PER CONOSCENZA: Gabinetto dell'on.le Ministro; Ufficio legislativo; Direzione generale AA.GG.AA. e del personale.

Con sempre maggiore frequenza viene posto all'attenzione di questo Ufficio centrale il problema della vigilanza sul commercio di documentazione filatelica e prefilatelica.

Sentito, data la complessità e la delicatezza della materia, anche il Comitato di settore, sembra opportuno innanzitutto fissare i termini della questione. I valori filatelici possono infatti presentarsi:

- 1) staccati dai rispettivi supporti e non più ad essi riconducibili;
- 2) aderenti a buste o altri involucri privi del contenuto originario;
- 3) applicati direttamente su un documento o su buste o altri involucri contenenti documenti.

Nei primi due casi il materiale filatelico (rappresentato sia da pezzi singoli che da collezioni, create con criteri estremamente variabili e prive comunque di nesso storico-giuridico) non appare riconducibile alla categoria di « documento » in senso stretto e *non ricade* quindi nella istituzionale competenza di questa Amministrazione. Solo nella terza ipotesi può configurarsi una fattispecie riconducibile alla legislazione archivistica.

Nell'esigenza esclusiva di tutelare i documenti che sono supporto di valori filatelici, l'eventuale intervento dell'Amministrazione sarà in tal caso rivolto a rivendicare (art. 19 del DPR 1409/63) materiale documentario riconosciuto come demaniale, a segnalare all'ente pubblico proprietario quello soggetto a regime di demanio pubblico (art. 20 del citato DPR) o a verificare il notevole interesse storico di documentazione privata, adottando i provvedimenti del caso (art. 36 stesso DPR).

Ciò premesso, e considerate le particolari caratteristiche del settore commerciale in esame, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di intraprendere una capillare opera di informazione e di sensibilizzazione, che consenta di avviare una qualche forma di collaborazione con privati, commercianti, enti pubblici, etc., chiarendo innanzitutto che l'Amministrazione tende esclusivamente alla tutela del patrimonio storico nazionale nel superiore generale interesse.

Le SS.LL. sono quindi pregate di promuovere la conoscenza della legge archivistica con gli strumenti che la particolare esperienza di ciascuno sugge-

I.1. La vigilanza sugli archivi non statali e privati

rirà: ad esempio, circolari, che rammentino ai commercianti e alle associazioni e circoli filatelici il rispetto dell'art. 37 del più volte citato DPR 1409; note indirizzate agli enti, perché vigilino sulla propria documentazione; articoli su riviste specializzate.

Sarà gradito un cortese cenno di riscontro.

Il Direttore generale: GRISPO